

6 APPENDICE

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Ilor	Imposta locale sui redditi
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea
UTE	Ufficio tecnico erariale

■ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- che nell'atto di acquisto l'acquirente di-

chiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

- che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla

differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

■ Altri oneri deducibili

Nel rigo E22 vanno indicati:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1999 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 c.c.;
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 1999, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura

di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184.

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel rigo E16 vanno indicati:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939 n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia stata rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:

- 1) mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- 2) mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
- 3) tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione;

- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro del-

le cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlli l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono alle entrate del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996,

n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- 1) al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- 2) come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- 3) come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripianti o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, semprechè i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello.

■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

■ Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio in lire:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 900.000
 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 100.000
 Canone di locazione totale: 20.000.000

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Esempio in euro:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 464,81
 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 51,65
 Canone di locazione totale: 10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

■ Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensio-

nistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1999 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1999, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, pari a euro 7.746,85, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti de-

vono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotografica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Credito d'imposta per canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto:

- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- dell'Ilor pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: nel caso in cui il calcolo per la determinazione del credito d'imposta si effettua con riferimento ad un periodo d'imposta nel quale era dovuta l'Ilor, e tale im-

posta ha costituito onere deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve essere indicata tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1990, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 1999.

■ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successivi, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

■ Eventi eccezionali

Gli eventi eccezionali riguardano:

- i contribuenti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- i contribuenti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle provincie di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998 (pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1998, n. 120) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- i contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle provincie di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2860 dell'8 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1998, n. 240) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle provincie di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato, per le quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1998, n. 249) ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1998, n. 271), sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate provincie nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G. U. del 4 gennaio 1999, n. 2);
- le vittime di richieste estorsive per le quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del quadro B.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, com-

presi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze". Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità ;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le lo-

ro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art. 1813 c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni 1997 e 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel rigo F11 tra i redditi soggetti a tassazione separata.

■ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione ad abitazione principale

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di lire 7.000.000, pari a euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di lire 7.000.000, pari a euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8.6.1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1999 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal 2000, il contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917, in base al quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, com-

ma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferi-

scono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni 1997 e 1998 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel rigo F11 tra i redditi soggetti a tassazione separata.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a lire 4.000.000 complessivi, pari a euro 2.065,83, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;

- erogazioni liberali fino a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo C5 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto di-

soccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione VIII "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro F al rigo F11.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti

pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544;

- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre al Ministero delle Finanze una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione princi-

pale permane il diritto a fruire della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91.

La dichiarazione redatta su stampati non conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze è nulla. In tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000, pari a euro 258,23, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83. La medesima sanzione amministrativa si applica altresì se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle im-

poste risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000, pari a euro 103,29, a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia

dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico 2000 Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico 2000 Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1999 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico 2000 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, (per il 2000 la detrazione invece spetterà nella misura del 36%) ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patri-

monio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di 150 milioni di lire, pari a euro 77.468,53, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione,

sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

Relativamente alle spese sostenute nell'anno d'imposta 1998, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1998. Per poter fruire della detrazione in questa ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quello del bonifico bancario. Fanno eccezione altresì, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di Servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1998 e 1999 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della

detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'intero importo delle spese sostenute;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il proprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

■ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga E2). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di lire 250.000, pari a euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (riga E23, E24, E25 e E26).

- Spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le

possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (riga E2).

- Spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga E3). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c) ed f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Si tratta per i motoveicoli di:

1. motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
2. motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
3. motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Per gli autoveicoli si tratta di:

1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
2. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
3. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f)).

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici

della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purchè vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Va, peraltro, puntualizzato che la detrazione spetta oltre che per il costo di acquisto dei predetti veicoli anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata nel limite della spesa di 35 milioni di lire, pari a euro 18.075,99. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di 35 milioni di lire, pari a euro 18.075,99, va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta a tutti i soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, le cui impedito capacità motorie permanenti risultino dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge medesima. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

Le "ridotte o impedito capacità motorie per-

manenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sè l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedito capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dagli uffici finanziari allorché nell'ambito dell'attività di accertamento procedono al riconoscimento della detrazione in questione.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righe E1, E2, E3 e E20 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in

alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;

- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua

originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;

- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela*

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Belgio - Germania*

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Australia*

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

- Canada*

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire, pari a euro 6.197,48.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;

- Svizzera*

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità svizzera le pensioni pubbliche sono tassate

solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicale ed agrario

delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale ed agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica. Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfilata.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

■ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.

■ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorché il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione, da conservare a cu-

ra del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'UTE sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000, pari a euro 258,23 a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

TABELLA 1 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo											
fino a L.	30.000.000	pari a euro	15.493,71			L.	1.057.552	pari a euro	546,18		
oltre L.	30.000.000	pari a euro	15.493,71	fino a L.	60.000.000	pari a euro	30.987,41	L.	961.552	pari a euro	496,60
oltre L.	60.000.000	pari a euro	30.987,41	fino a L.	100.000.000	pari a euro	51.645,69	L.	889.552	pari a euro	459,42
oltre L.	100.000.000	pari a euro	51.645,69					L.	817.552	pari a euro	422,23

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)				Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a 30 milioni di lire)					
per 1 figlio	L.	168.000	pari a euro	86,76	per 1 figlio	L.	1.058.000	pari a euro	546,41
per 2 figli	L.	336.000	pari a euro	173,53	per 2 figli (compreso il primo)	L.	1.394.000	pari a euro	719,94
per 3 figli	L.	504.000	pari a euro	260,29	per 3 figli (compreso il primo)	L.	1.730.000	pari a euro	893,47
per 4 figli	L.	672.000	pari a euro	347,06	per 4 figli (compreso il primo)	L.	2.066.000	pari a euro	1067
per 5 figli	L.	840.000	pari a euro	433,82	per 5 figli (compreso il primo)	L.	2.402.000	pari a euro	1240,53
per 6 figli	L.	1.008.000	pari a euro	520,59	per 6 figli (compreso il primo)	L.	2.738.000	pari a euro	1414,06
per 7 figli	L.	1.176.000	pari a euro	607,35	per 7 figli (compreso il primo)	L.	3.074.000	pari a euro	1587,59
per 8 figli	L.	1.344.000	pari a euro	694,12	per 8 figli (compreso il primo)	L.	3.410.000	pari a euro	1761,12
per ogni altro figlio	L.	168.000	pari a euro	86,76	per ogni altro figlio	L.	336.000	pari a euro	173,53

TABELLA 3 - CALCOLO DELL'IRPEF IN LIRE

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 15.000.000	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000	26,5	2.775.000 + 26,5% parte eccedente 15.000.000
oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000	33,5	6.750.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000	39,5	16.800.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre lire 135.000.000	45,5	46.425.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

TABELLA 4 - CALCOLO DELL'IRPEF IN EURO

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 7.746,85	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre euro 7.746,85 e fino a euro 15.493,71	26,5	1.433,17 + 26,5% parte eccedente 7.746,85
oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41	33,5	3.486,08 + 33,5% parte eccedente 15.493,71
oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68	39,5	8.676,48 + 39,5% parte eccedente 30.987,41
oltre euro 69.721,68	45,5	23.976,51 + 45,5% parte eccedente 69.721,68

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente											
fino a L.	9.100.000	pari a euro	4.699,76			L.	1.680.000	pari a euro	867,65		
oltre L.	9.100.000	pari a euro	4.699,76	fino a L.	9.300.000	pari a euro	4.803,05	L.	1.600.000	pari a euro	826,33
oltre L.	9.300.000	pari a euro	4.803,05	fino a L.	15.000.000	pari a euro	7.746,85	L.	1.500.000	pari a euro	774,69
oltre L.	15.000.000	pari a euro	7.746,85	fino a L.	15.300.000	pari a euro	7.901,79	L.	1.350.000	pari a euro	697,22
oltre L.	15.300.000	pari a euro	7.901,79	fino a L.	15.600.000	pari a euro	8.056,73	L.	1.250.000	pari a euro	645,57
oltre L.	15.600.000	pari a euro	8.056,73	fino a L.	15.900.000	pari a euro	8.211,66	L.	1.150.000	pari a euro	593,93
oltre L.	15.900.000	pari a euro	8.211,66	fino a L.	30.000.000	pari a euro	15.493,71	L.	1.050.000	pari a euro	542,28
oltre L.	30.000.000	pari a euro	15.493,71	fino a L.	40.000.000	pari a euro	20.658,28	L.	950.000	pari a euro	490,63
oltre L.	40.000.000	pari a euro	20.658,28	fino a L.	50.000.000	pari a euro	25.822,84	L.	850.000	pari a euro	438,99
oltre L.	50.000.000	pari a euro	25.822,84	fino a L.	60.000.000	pari a euro	30.987,41	L.	750.000	pari a euro	387,34
oltre L.	60.000.000	pari a euro	30.987,41	fino a L.	60.300.000	pari a euro	31.142,35	L.	650.000	pari a euro	335,70
oltre L.	60.300.000	pari a euro	31.142,35	fino a L.	70.000.000	pari a euro	36.151,98	L.	550.000	pari a euro	284,05
oltre L.	70.000.000	pari a euro	36.151,98	fino a L.	80.000.000	pari a euro	41.316,55	L.	450.000	pari a euro	232,41
oltre L.	80.000.000	pari a euro	41.316,55	fino a L.	90.000.000	pari a euro	46.481,12	L.	350.000	pari a euro	180,76
oltre L.	90.000.000	pari a euro	46.481,12	fino a L.	90.400.000	pari a euro	46.687,70	L.	250.000	pari a euro	129,11
oltre L.	90.400.000	pari a euro	46.687,70	fino a L.	100.000.000	pari a euro	51.645,69	L.	150.000	pari a euro	77,47
oltre L.	100.000.000	pari a euro	51.645,69					L.	100.000	pari a euro	51,65

TABELLA 6 - ULTERIORE DETRAZIONE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI REDDITO

Reddito complessivo											
fino a L.	9.100.000	pari a euro	4.699,76			L.	300.000	pari a euro	154,94		
oltre L.	9.100.000	pari a euro	4.699,76	fino a L.	9.300.000	pari a euro	4.803,05	L.	200.000	pari a euro	103,29
oltre L.	9.300.000	pari a euro	4.803,05	fino a L.	9.600.000	pari a euro	4.957,99	L.	100.000	pari a euro	51,65

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro febbraio 2000	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite
Entro aprile 2000	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente
Entro il 15 giugno 2000	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2000	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, verrà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi
Entro settembre 2000	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 2000	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF
Entro febbraio 2000	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	
Entro maggio 2000	Presenta al Caf la dichiarazione Mod. 730, il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del Mod. 730-1 da parte del contribuente
Entro il 20 giugno 2000	Riceve dal Caf copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2000	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti viene trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, verranno trattenute dagli stipendi o rate di pensione nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, verrà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi	
Entro settembre 2000	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 2000	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre	